

(N. 773)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (V. Disegno N. 520-15) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 DICEMBRE 1949

Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, non è ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

Le disposizioni del decreto predetto cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione di massima per la quale stralcea dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1949, n. 718: « Costituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie ».

Art. 1.

In seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie, costituito con legge 27 novembre 1939, n. 1780, è istituita una Sezione autonoma, avente i seguenti fini:

a) provvedere, in dipendenza delle distruzioni provocate dalla guerra, a lavori di costruzione edilizia, ed alle riparazioni o ricostruzioni, anche su aree diverse, degli immobili danneggiati o distrutti per eventi bellici;

b) rimettere in pristino opere di miglioramento agrario e di bonifica, danneggiate dalla guerra, nonchè assumere direttamente o per incarico di consorzi od altri enti pubblici, l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazioni e riordinamento della proprietà fondiaria.

Per il conseguimento dei suoi fini la Sezione autonoma può acquistare od alienare beni immobili, nonchè promuoverà la costituzione o partecipare a società, consorzi, cooperative, istituti o associazioni.

Essa assume la denominazione di « Sezione autonoma per la ricostruzione e la rinascita agraria », agisce nelle provincie delle Tre Venezie ed in quella di Mantova ed ha sede in Venezia.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione autonoma è costituito:

a) dalle attività patrimoniali di cui alla lettera a) dell'articolo 14 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, nella loro consistenza di fatto e di diritto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con esclusione degli immobili acquistati a norma del regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730;

b) da lire cento milioni che vengono conferite in quote indivisibili di lire 100,000 dai se-

guenti enti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, e nella misura per ciascuno di essi indicata:

Istituto federale delle Case di risparmio delle Venezie . . . L.	5.000.000
Istituto di credito fondiario delle Venezie	5.000.000
Cassa di risparmio di Venezia .	32.000.000
Cassa di risparmio di Padova .	18.000.000
Cassa di risparmio di Venezia .	12.000.000
Cassa di risparmio di Trento .	8.000.000
Cassa di risparmio di Treviso .	8.000.000
Cassa di risparmio di Udine . .	6.000.000
Cassa di risparmio di Trieste . .	6.000.000

c) da fondi provenienti da lasciti o donazioni, destinati alla Sezione autonoma.

Art. 3.

La Sezione autonoma ha patrimonio, gestione e contabilità distinte da quelle dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e risponde verso i terzi esclusivamente delle obbligazioni che la riguardano e nei limiti del proprio patrimonio.

L'alienazione degli immobili di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, dovrà essere autorizzata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

I partecipanti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 possono trasferire esclusivamente alle altre Casse di risparmio delle Venezie e tra loro le quote di partecipazione, previo assenso del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma.

I trasferimenti effettuati in difformità del precedente comma sono nulli.

Il conferimento di cui alla lettera b) dell'articolo 2 potrà essere aumentato su proposta della assemblea dei partecipanti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Sono organi della Sezione autonoma:

- 1° l'assemblea dei partecipanti;
- 2° il Consiglio di amministrazione;
- 3° il Comitato esecutivo;
- 4° il presidente ed il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
- 5° il direttore generale;
- 6° il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno degli enti indicati all'articolo 2 lettera b).

Ogni ente partecipante può, mediante delega, farsi rappresentare da ogni altro partecipante, ma lo stesso ente non può avere più di una delega.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta e versata.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Il direttore generale funge da segretario dell'Assemblea ed ha voto consultivo.

Art. 7.

L'Assemblea deve essere convocata nel luogo che, di volta in volta, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, entro tre mesi della chiusura dell'esercizio finanziario, per discutere ed approvare il bilancio e per nominare gli amministratori ed i sindaci la cui nomina è ad essa riservata.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione gestisce la Sezione autonoma con le più ampie facoltà.

Il Consiglio di amministrazione si compone del presidente, dei cinque componenti il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto e di nove membri nominati dall'assemblea.

Il commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è di diritto il presi-

dente del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma.

Uno dei membri del Consiglio di amministrazione viene nominato annualmente quale vice presidente dallo stesso Consiglio.

I membri nominati dall'assemblea durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà allo scadere di ogni biennio e sono rieleggibili.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede, dal vice presidente del Consiglio di amministrazione e da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra gli stessi suoi membri. Uno di essi deve essere scelto tra i componenti il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo è presieduto dal vice presidente del Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione fissa i compiti e le funzioni del Comitato esecutivo, il quale, in caso d'urgenza, può deliberare su materie riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione, salva ratifica di questo alla prima adunanza.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 10.

La rappresentanza legale della Sezione autonoma spetta al presidente.

Il presidente può adottare qualunque provvedimento cautelativo, conservativo ed esecutivo, a tutela dell'interesse della Sezione autonoma stessa, salva ratifica da parte del competente organo deliberante nella prima adunanza.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissario del Governo sentito il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma ed è di diritto direttore generale della Sezione autonoma.

Il direttore generale provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Compie inoltre tutti gli atti per i quali abbia avuto una delega da parte del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente del Consiglio di amministrazione, e firma gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie sono, di diritto membri effettivi del Collegio dei sindaci della Sezione autonoma.

Gli altri membri vengono nominati dall'assemblea che designa anche il presidente del Collegio. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 13.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione dovrà rimettere ai sindaci il rendiconto. Il rendiconto, accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e da quella del Collegio dei sindaci, sarà presentata, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'assemblea per l'approvazione.

Dopo l'approvazione dell'assemblea, il rendiconto annuale della Sezione autonoma dovrà essere approvato unitamente con il rendiconto consuntivo dell'Ente a' sensi dell'articolo 15 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro.

L'utile annuale sarà destinato:

a) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva;

b) per il rimanente a favore del capitale versato dagli Enti partecipanti in proporzione alle rispettive quote ed in ogni caso in misura non superiore al cinque per cento di esse;

c) per l'eventuale eccedenza al conseguimento dei fini della Sezione autonoma in conformità delle deliberazioni dell'assemblea, salvo approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

La durata della Sezione autonoma è stabilita fino al 31 dicembre 1996.

All'atto dello scioglimento il residuo netto del patrimonio della Sezione autonoma, dopo che saranno state restituite le quote ai partecipanti, sarà devoluto all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 15.

La vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, si esercita anche sulla Sezione autonoma.

A tale effetto il Presidente del Consiglio dei Ministri può ordinare in ogni momento ispezioni amministrative ed inchieste.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inoltre facoltà di annullare, sentito il Consiglio di Stato, le deliberazioni illegittime degli organi della Sezione autonoma.

Art. 16.

La Sezione autonoma ricostruzione e rinascita agraria provvede ai servizi che le sono affidati con personale proprio, con personale dell'Ente per le Tre Venezie e con personale degli Istituti partecipanti.

Annualmente la Sezione rimborsa all'Ente ed agli Istituti partecipanti le spese sostenute per il personale ad essa ceduto.

Art. 17.

Le norme per il trattamento del personale assunto dalla Sezione autonoma anzidetta saranno emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è sostituito dal seguente:

« Il commissario è coadiuvato da un Comitato consultivo, composto di cinque funzionari designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e fo-

reste e per i lavori pubblici, di grado non inferiore al 5° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato ».

Art. 19.

Sono applicabili alla Sezione autonoma ricostruzione e rinascita agraria tutte le disposizioni fiscali vigenti a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. È altresì applicabile ogni altra disposizione riguardante l'Ente stesso, in quanto non contrastante con il presente provvedimento.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 1947.